



COMUNE DI LEQUILE

PROVINCIA DILECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/07/2020

OGGETTO: Approvazione del **REGOLAMENTO COMUNALE** per l'applicazione della **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, presso la SALA CONSIGLIO del municipio, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 12 su 13 assegnati al Comune e in carica come segue

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Carlà Vincenzo	Si		8	Dott.ssa Buttazzo Pietrina Patrizia	Si	
2	Dott. Quarta Pierluigi	Si		9	Colucci Alberto	Si	
3	Dott.ssa Persano Pamela		Si	10	Ing. Filieri Salvatore Cristian	Si	
4	Rollo Damiano	Si		11	Zaccardi Nuri	Si	
5	Brunetti Francesco	Si		12	Lezzi Luana	Si	
6	Ing. Luperto Marco	Si		13	Dott. Colucci Pierpaolo	Si	
7	Arch. Fioretti Gabriella	Si					

Sono presenti gli Assessori esterni, i Sig.ri Antonio Spedicato e _____

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Vincenzo CARLA`
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Manuela RIZZO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica

02/09/2020
Il Responsabile
Dott. Vito ZILLI

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI,

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Considerato che con il Decreto del Ministero dell' Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G. U. n. 295 del 17/12/2019 ha prorogato al 31/03/2020 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/ 2022; il Decreto 28 Febbraio 2020 (G.U. n.50) ha differito ulteriormente il termine dal 31.03.2020 al 30.04.2020; il DL Cura Italia (18/2020) ha infine prorogato i termini per l'approvazione al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente;

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 27.03.2017;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 24 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che il regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 07.07.2020;

VISTO il D.lgs 267/2000;

con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2020 , in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 27 Marzo 2017;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.

Con separata votazione resa all'unanimità dei consensi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000

COMUNE di LEQUILE

Verbale di Seduta Consiliare del 28 Luglio 2020

PUNTO n. 5 all'O.d.G.

Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Quinto Punto: *Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*. Prego, Vice Sindaco.

VICE SINDACO SPEDICATO Antonio

Come noto, l'Art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 97 conferisce ai Comuni potestà regolamentare in merito alle entrate patrimoniali ma anche a quelle tributarie, salvo la definizione della base imponibile, la definizione di un'aliquota massima e l'individuazione dei soggetti passivi che rimangono riservati alla Legge. In più, con la Legge 388 del 2000 noi abbiamo tempo fino all'approvazione del Bilancio preventivo per l'approvazione sia del bilancio inerente la TARI sia per quanto riguarda l'approvazione delle collegate tariffe. Da rilevare un ulteriore adempimento che è stato stabilito dal Legislatore con il Decreto Legge 202 del 2011 in merito all'anno di imposta 2020, ovvero quello di dover rendere pubblico affinché sia efficace, la deliberazione che oggi andiamo ad approvare di renderla pubblica attraverso la trasmissione telematica sul Portale del Ministero dell'Economia e della Finanza. Ma per ulteriormente complicare la situazione, come se non avessimo altre complessità, quest'anno insieme alle varie problematiche connesse al Covid è stato introdotto anche l'obbligo di andare a calibrare la tariffa su un PEF, su un Piano Economico-Finanziario, che deve essere elaborato secondo un nuovo metodo tariffario del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti così come elaborata da ARERA, che è l'Autorità di Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente. Questo nuovo metodo che vede la co-azione di diversi soggetti, in particolare del soggetto gestore che è il soggetto deputato alla raccolta, al conferimento, alla gestione dei rifiuti urbani, l'azienda affidataria il servizio, per intenderci, l'Ente territorialmente competente, che è l'Ambito Territoriale, nel nostro caso l'ARO LE/3, i Comuni che fanno parte dell'ARO e in ultima analisi ARERA, cui bisogna andare a trasmettere il PEF che viene elaborato dal soggetto gestore, va validato dall'ARO che deve verificare se il PEF è stato elaborato secondo gli schemi, i criteri indicati dal metodo tariffario di servizio integrato di gestione di ARERA, dopodiché una

volta elaborato va inviato per la definitiva approvazione ad ARERA. Perché siamo in forte difficoltà? Siamo in forte difficoltà perché questo metodo, che nasce con delle finalità anche condivisibili, che è quello di andare a descrivere in maniera quanto più oggettiva, con uno scarto dicono pari a zero, il modo in cui si calibra la tariffa sul costo di gestione, utilizza un metodo che non tiene conto della eterogeneità delle situazioni contingenti nelle Regioni. Mi spiego meglio. Questo metodo si fonda sull'utilizzo dei dati contabili attinti dai Bilanci dei gestori. Cosa accade? Oggi nel 2020 i dati contabili oggettivi, considerando che il PEF andrebbe fatto per il 2020 a dicembre 2019, i dati oggettivi devono prendere in considerazione il Bilancio depositato nel 2018. Per tutte le situazioni presenti nella Regione Puglia, dove il ciclo dei rifiuti non è stato chiuso, abbiamo dei privati che gestiscono gli impianti che di fatto sono padroni del mercato, abbiamo delle discariche sempre più vicine alla saturazione, per cui spesso quantitativi importanti di rifiuti vengono portati fuori Regione, accade che anche in intervalli temporali molto stretti, anche annuali, accade che i PEF da un anno a un anno variano in modo anche importante e quindi, poiché il Legislatore impone di finanziare il servizio al 100% con la TARI, nel momento in cui bisogna fare questo tipo di calcolo è quasi matematico incorrere in degli errori. Per questo motivo, consapevole di questa situazione, il Legislatore ha concesso un'opzione in questa fase di transizione ai vari Enti gestori competenti, ha concesso per il 2020 di esercitare questa scelta, ovvero quella di utilizzare il PEF approvato nel 2019 e approvare il nuovo PEF con le nuove regole entro il 31/12/2020, un eventuale scostamento verrà spalmato poi nei tre anni successivi. Questa scelta, che ci aiuta dal punto di vista gestionale, potrebbe determinare dei problemi negli equilibri economico-finanziari perché l'azienda, va bene che dal punto di vista economico il PEF viene calcolato secondo i criteri del 2019, ma dal punto di vista finanziario l'azienda che gestisce il servizio chiederà il pagamento di fatture collegato all'effettivo costo che tiene nell'ambito del servizio e questo potrebbe creare degli squilibri, però non si può fare altrimenti. Tutti i Comuni che fanno parte dell'ARO LE/3 hanno optato per questa opzione, quella di approvare le tariffe calibrate sul PEF 2019 e rimandare la problematica inerente l'approvazione delle tariffe con il nuovo metodo a dicembre 2020. Così stiamo facendo anche noi.

Per quanto riguarda il Regolamento, anche qui a parte queste situazioni nuove che dobbiamo prendere in considerazione, la TARI viene calibrata su due macroclassi: gli utenti domestici e gli utenti non domestici, queste macroclassi subiscono delle modifiche numeriche in base a Comuni con popolazione inferiore a cinquemila o superiore a cinquemila abitanti, le utenze domestiche si suddividono in sottocategorie in base alla numerosità del nucleo familiare, mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche c'è tutta una suddivisione che discende dal tipo di attività esercitata. Questo è quanto. Altre cose che tengo da dire le dirò adesso che andiamo ad approvare il discorso delle tariffe.

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Ci sono interventi? Pongo ai voti.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Favorevoli all'unanimità

SINDACO CARLÀ Vincenzo

Immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

**ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE**

Favorevoli all'unanimità

**ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vincenzo CARLA`

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Manuela RIZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 04/09/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 740

L'ADDETTO SEGRETERIA
Davide Massimiliano BUTTAZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 28/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Manuela RIZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune
